



Originale sentenza	€	48,00
Totale spese	€	48,00
Il Direttore della Segreteria		
Dott.ssa Caterina Giambanco		
F.to Digitalmente		

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Giuseppe DI PIETRO Giudice

Gaspere RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 156/2025

sull'istanza di accesso al rito abbreviato *ex art 130 c.g.c.* presentata dal
convenuto **SPATARO Rosario** in data 8 ottobre 2024 nel giudizio di
responsabilità, iscritto al n. **69552** del registro di Segreteria, promosso
dalla Procura regionale nei confronti di

1. **RAMMACCA Pietro** (C.F. RMMPTR63R11D567U), nato a Ficarazzi
(PA) l'11/10/1963 ed ivi residente in Via Marco Polo n. 24;

2. **SPATARO Rosario** (C.F. SPTRSR62M23G273A), nato a Palermo il
23/8/1962 e residente a Trabia (PA) in c.da Morello Residence il
Carrubo n. 40/C, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Stallone
con studio a Palermo in Via Nunzio Morello 40 (PEC:
francesco.stallone@legalmail.it) giusta procura alle liti in calce alla
memoria di.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, il magistrato

relatore Gaspare Rappa, l'avv. Andrea Policarpo in sostituzione dell'avv. Francesco Stallone per l'istante Spataro Rosario e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Salvatore Ganci.

Ritenuto in**FATTO**

I. Con atto di citazione, depositato in data 16 maggio 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio i sigg. Ramacca Pietro e Spataro Rosario, nella qualità di appartenenti all'epoca dei fatti al Corpo forestale della Regione Siciliana, per sentire condannare ciascuno dei due convenuti in epigrafe, a titolo di danno all'immagine della P.A., al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Corpo forestale della Regione Siciliana, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato.

II. L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dell'informativa ex art. 129 disp. att. c.p.p. del 7/11/2013, relativa al procedimento penale n. 15182/11 RGNR, con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo aveva comunicato di avere esercitato l'azione penale, mediante richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di diversi dipendenti, tra i quali gli odierni convenuti, in servizio all'epoca dei fatti presso il Distaccamento di Bagheria del Corpo forestale della Regione Siciliana.

In particolare, l'Ufficio requirente evidenziava che l'esercizio dell'azione penale riguardava i seguenti capi di imputazione:

- Capo F) Pietro RAMMACCA e Rosario SPATARO

Artt. 110 e 319 *quater* c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di pubblici ufficiali in servizio presso il Distaccamento delle Guardie del Corpo Forestale Regionale di Bagheria, abusando dei loro poteri e della loro qualità, inducevano Aiello Pietro a dar loro indebitamente la somma di 500 euro. In particolare, effettuavano di proposito un controllo di servizio in un immobile sito in via De Spuches 10 a Bagheria, ove rilevavano opere abusive in corso e mentre lo Spataro effettuava il controllo, Aiello, il proprietario dell'immobile, veniva indotto da Rammacca a consegnargli la somma di 500 euro.

Bagheria il 30 novembre 2011

- Capo G1) Pietro RAMMACCA, Domenico BRUNO e Giovanni FONTANA

Artt. 110 e 319 *quater* c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di pubblici ufficiali in servizio presso il Distaccamento delle Guardie del Corpo Forestale Regionale di Bagheria, abusando dei loro poteri e della loro qualità, inducevano i componenti della famiglia DI SALVO, proprietari di un immobile sito in via Sant'Isidoro a Monte di Bagheria, frazione Mongerbino, ove effettuavano un controllo di servizio rilevando opere abusive in corso, a dar loro indebitamente una non precisata somma di denaro.

Bagheria nel corso del 2010.

II.a. La Procura regionale, a seguito dell'attività istruttoria svolta, rappresentava quanto segue.

Con ordinanza del 21/03/2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo disponeva la misura cautelare in

carcere, tra gli altri, anche nei confronti di Pietro Rammacca per reati

di cui ai capi F) e G1), tutti riqualificati ai sensi dell'art. 319-*quater* c.p.

e nei confronti di Rosario Spataro anche per il reato di cui al capo F)

riqualificato ai sensi dell'art. 319-*quater* c.p. e al capo H3).

Con sentenza n. 5597/20 del 15/12/2020, depositata il 14.06.2021, il

Tribunale di Palermo, Quarta Sezione Penale, ritenuta la continuazione

tra i reati di cui ai capi F) e G1), condannava Pietro Rammacca alla

pena di anni 3 anni e sei mesi di reclusione e Rosario Spataro alla pena

di anni 3 e 4 mesi di reclusione c.p.); la stessa sentenza dichiarava,

inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici di entrambi i condannati per

la durata di 5 anni.

Tale sentenza veniva appellata, fra l'altro, dai sigg. Pietro Rammacca e

Rosario Spataro e la Corte di Appello di Palermo con sentenza n.

6825/2022 dichiarava non doversi procedere nei confronti, fra l'altro,

dell'imputato Rammacca, in ordine al reato loro ascritto al capo G1)

perché estinto per intervenuta prescrizione e, riconosciute allo Spataro

le circostanze attenuanti generiche, rideterminava le pene inflitte al

Rammacca ed allo Spataro con riferimento alla restante imputazione di

cui al capo F) in anni due di reclusione ciascuno revocando le pene

accessorie.

Infine, con sentenza n. 34095-23 del 28/06/2023, la Corte di cassazione

rigettava i ricorsi presentati di sigg. Pietro Rammacca e Rosario

Spataro per manifesta infondatezza e, pertanto, il giudicato di

condanna a carico degli stessi diveniva irrevocabile.

II.b La Procura regionale, quindi, prospettava che i richiamati fatti-

reato erano stati fonte di danno all'immagine della P.A.

In particolare, il P.M. evidenziava che, ai sensi degli artt. 651, commi 1 e 2 e 654 c.p.p. nel presente procedimento di responsabilità amministrativa, essendosi consolidato un giudicato di condanna a seguito di giudizio penale, non era contestabile che i convenuti avessero illecitamente strumentalizzato le proprie delicate funzioni per ottenere utilità.

L'Ufficio requirente argomentava che il danno all'immagine della P.A. per costante giurisprudenza contabile era quantificato in via equitativa facendo riferimento al particolare ruolo rivestito dal convenuto (criterio soggettivo), alla gravità del reato commesso (criterio oggettivo) e alla rilevanza del *clamor fori* (criterio sociale).

Con riferimento al criterio soggettivo, il P.M. deduceva che i due convenuti, nel peculiare ruolo rivestito di ispettore superiore, deputati alla tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica, avevano posto in essere una strategia delittuosa che aveva offuscato l'identità della pubblica amministrazione, la quale, in tal modo, finisce con l'essere concepita dalla comunità come un sistema diretto a conseguire interessi meramente privati, secondo logiche del tutto estranee rispetto ai fini pubblici da perseguire.

Con riferimento al criterio oggettivo, si evidenziava il grave disvalore della condotta di reato accertata irrevocabilmente dal giudice penale sulla base di un granitico supporto probatorio compresi gli esiti delle intercettazioni telefoniche e avvalorato dalle confessioni dei due imputati, disvalore ancor più aggravato dalle peculiari funzioni

demandate ai due Agenti del Corpo Forestale.

Con riferimento al criterio sociale, si evidenziava che la vicenda aveva avuto una grande risonanza giornalistica sulla quale vanivano allegati diversi articoli di stampa acquisiti al fascicolo (Quotidiano di Sicilia del 24/10/2013; Giornale di Sicilia 26/03/2013 (palermo.gds.it); bagherianews.com 30/12/2020; Palermotoday.it del 26/03/2013; Livesicilia del 22/12/2020).

III. Il P.M. contabile, quindi, in data 5 dicembre 2023 emetteva un invito a dedurre nei confronti di entrambi i convenuti, contestandogli la responsabilità per il suddetto danno all'immagine quantificato nella misura di euro 3.000,00 per ciascuno di essi. Tale invito era ritualmente notificato a entrambi ma solo il sig. Spataro si avvaleva delle sue facoltà difensive preprocessuali.

In particolare, quest'ultimo a mezzo del difensore avv. Francesco Stallone presentava in data 19.02.2024 richiesta di definizione agevolata nell'importo di euro 1.500 sulla falsa riga dell'art. 130 c.g.c. con richiesta al P.M., ove concorde, di sollecitare l'adozione del decreto di condanna al pagamento di tale somma. La Procura con nota del 22.02.2024 comunicava allo stesso che nella fase preprocessuale la richiesta di definizione agevolata non poteva essere accolta, non essendo prevista tale possibilità dalle norme vigenti.

In data 16 maggio 2024 la Procura regionale procedeva, quindi, al deposito dell'atto di citazione.

La Presidente della Sezione con decreto del 17 maggio 2024 fissava l'udienza di discussione per il 9 ottobre 2024, assegnando termine utile

fino al giorno 19 settembre 2024 per la costituzione tempestiva dei convenuti e per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

IV. In data 8 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il convenuto Spataro Rosario con il patrocinio dell'avv. Francesco Stallone.

La difesa del convenuto, dopo avere richiamato brevemente i fatti di causa, chiedeva la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c. mediante il pagamento di una somma pari a euro 1.500,00 (il 50% della sorte azionata in citazione) giustificando tale richiesta con la volontà di procedere rapidamente ad una "archiviazione psicologica" della vicenda in questione, anche assumendosi le conseguenti responsabilità.

La difesa del resistente aggiungeva che, dal punto di vista dell'interesse pubblico, l'auspicato accoglimento consentirebbe come previsto dalla disciplina di riferimento sia il contenimento delle risorse necessarie per l'accertamento giurisdizionale della concreta responsabilità risarcitoria (funzione deflattiva) sia l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario.

Secondo il convenuto, quindi, nella odierna sede contabile non sussisterebbero elementi che non consentano l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato.

In ultimo, veniva rappresentato che con atto depositato in data odierna era stata avanzata al Procuratore regionale istanza di rilascio del parere favorevole.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- preliminarmente accogliere la richiesta di definizione alternativa del

giudizio mediante il pagamento di una somma pari a euro 1.500,00

corrispondente al 50% della sorte richiesta in citazione;

- nel merito, ritenere insussistenti i profili di responsabilità del convenuto, per il titolo dell'elemento soggettivo della condotta ascrittagli o decrementarli in applicazione delle superiori eccezioni;

- in subordine, esercitare la potestà di riduzione dell'addebito.

V. In data 8 ottobre 2024 la Procura regionale trasmetteva il parere contrario sull'istanza di accesso al rito abbreviato motivato dal fatto che l'istanza non era stata introdotta nel rispetto del termine *ex art. 90*, co. 1 c.g.c. e che nella fattispecie era sussistente un arricchimento doloso pari alla somma di euro 500,00 provato dalle intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza penale di primo grado (sent. n. 5597/2020 del Tribunale di Palermo del 15.12.2020, depositata il 14.06.2021, pp. 19 e ss.)

VI. All'udienza del 9 ottobre 2024 la Presidente della Sezione, considerato il deposito dell'istanza di rito abbreviato *in limine litis* che non aveva permesso di fissare l'udienza camerale di discussione dell'istanza, rinviava il giudizio alla camera di consiglio e all'udienza pubblica del 15 gennaio 2025.

VII. All'esito dell'udienza camerale del 15.01.2025 il Collegio, ritenuta ammissibile l'istanza *ex art. 130 c.g.c.* e congrua la somma proposta per la definizione alternativa della controversia, con decreto n. 2/2025 (pubblicato il 20 gennaio 2025 e comunicato in pari data) il convenuto Spataro veniva ammesso al rito abbreviato, stabilendo la somma di euro 1.500,00 e il termine perentorio di trenta giorni, dalla

comunicazione del decreto, per il suo versamento in favore del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e fissando l'udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2025 per l'accertamento dell'avvenuto e tempestivo versamento, in un'unica soluzione, della somma così determinata mentre la discussione per il convenuto Ramacca era rinviata all'udienza pubblica del 21 maggio 2025.

VIII. In data 10 febbraio 2025 la difesa del convenuto depositava copia del bonifico di euro 1.500,00 effettuato in data 31 gennaio 2025 mentre in data 14 maggio 2025 depositava la scheda di quietanza del 04.02.2025 del suddetto pagamento e il foglio con i dati del relativo accertamento sul capitolo 1717 del bilancio regionale.

IX. All'udienza camerale del 21 maggio 2025 le parti rilevavano l'avvenuto pagamento dell'importo determinato nel decreto n. 2/2025, chiedendo di definire alternativamente il giudizio.

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio osserva che dalla documentazione versata ritualmente in atti dalla difesa dell'istante Spataro Rosario nelle date del 31 gennaio 2025 e del 14 maggio 2025 risulta accertato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento effettuato dal convenuto nella misura e con le modalità stabilite nel decreto n. 2 del 20 gennaio 2025 di questa Sezione, come da quietanza dell'importo di euro 1.500,00 rilasciata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana-Comando Corpo forestale.

Di conseguenza, poiché il convenuto Spataro Rosario ha tempestivamente eseguito il versamento (in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato *ex art.* 130, co. 7 del c.g.c.) della somma di euro 1.500,00 determinata a suo carico con il citato decreto n. 2/2025, il giudizio deve essere definito nei suoi confronti ai sensi dell'art. 130 commi 8 e 9 c.g.c. con sentenza non impugnabile.

2. Secondo la prevalente giurisprudenza contabile la definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale non costituisce una fattispecie di cessazione della materia del contendere né una fattispecie di estinzione del giudizio, rappresentando piuttosto una modalità alternativa di definizione della lite in cui risultano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno) e la responsabilità del convenuto viene circoscritta solo al pagamento di una "quota parte" dell'iniziale pretesa attorea, come rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta fatta dal convenuto a seguito di parere del P.M.

3. Alla luce di tali considerazioni non vi sono i presupposti per la compensazione delle spese *ex art.* 31, co. 3 del c.g.c. in quanto il provvedimento che definisce il presente giudizio implica un'affermazione di soccombenza.

Le spese di giustizia, quindi, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico del convenuto Spataro e in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitivamente pronunciando,

- dichiara definito il giudizio nei confronti del sig. Spataro Rosario ai
sensi dell'art. 130, commi 8 e 9 del c.g.c.;

- condanna il convenuto Spataro al pagamento delle spese di giustizia,
in favore dello Stato, nella misura di euro 192,50 (*centonovantadue/50*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

Il Magistrato estensore

La Presidente

Gaspere Rappa

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 28 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente